



GARANTISMO LA PAROLA VIOLATA

Giovanni Palombarini

Images: Liu Bolin, People's police

È ipotizzabile che la sinistra possa riappropriarsi di una parola che ha certamente una lunga e importante storia alle spalle, che è nata a sinistra, ma che di recente ha subito pesanti cadute di significato? Stava a significare, tradizionalmente, il carattere rigido delle moderne costituzioni liberali che andavano adottando meccanismi finalizzati all'osservanza dei loro principi e delle loro norme anche da parte del potere politico, il parlamento e il governo.

Attualmente, da qualche tempo, il garantismo viene proposto da Luigi Ferrajoli, ben oltre lo Stato legislativo di diritto, come teoria dello Stato democratico, nell'ambito del quale si colloca il garantismo penale.

E allora, da dove può cominciare la ripresa di possesso di questa parola? Intanto può essere utile qualche rapida riflessione su giustizia penale e garantismo, a proposito delle cadute di significato, dello stravolgimento di tali concetti.

Viene cioè da domandarsi. A che punto siamo per quanto riguarda, nel processo, della presunzione di non colpevolezza, nel quadro di una legalità non discriminatoria ma uguale per tutti?

O a proposito della concezione politico-giuridica che accanto a questi valori prospetta la scelta di un diritto penale minimo, strumento riservato alla difesa di beni essenziali limitatamente ai casi in cui altre forme di tutela non siano possibili e supportato, in concreto, da un sistema di pene legato alla prospettiva costituzionale del recupero sociale dei condannati?

O ci si deve invece misurare con rischi di utilizzazione dello strumento penale per emarginare ulteriormente la devianza marginale? Lo domando perché appare sempre più fondato, a me pare, l'assunto di alcuni, secondo i quali sarebbe in atto il passaggio dallo stato sociale allo stato penale, in una logica duramente classista. La tendenziale crescita della popolazione carceraria e i caratteri della sua composizione, insieme alla legislazione sull'immigrazione, in un quadro di diritto penale massimo, ne sono un segno.

“... garanzia di diritti fondamentali uguali per tutti, anche nel processo: garanzia della vita, dell'integrità e della libertà personale...”

Non a caso, del resto, negli ultimi anni la parola "garantismo", che in qualche modo si prospetta come risposta democratica a quegli interrogativi, è stata utilizzata in altre direzioni, in qualche caso del tutto strumentalmente per difendere personaggi forti della politica e dell'economia.

Non solo. Sentimenti assai diffusi nell'opinione pubblica, pesantemente condizionata da infiniti discorsi su sicurezza, terrorismo, chiedono "più carcere".

Così, rispetto alla questione del crescente sovraffollamento del carcere e della composizione di chi lo abita, appaiono improponibili oggi non solo discorsi di prospettiva, tipo quello del diritto penale minimo, o almeno una nuova diversificazione delle pene che restringa i casi di ricorso al carcere, ma neppure proposte di un semplice provvedimento di amnistia e indulto. Il mito della certezza della pena, anzi della certezza del carcere, appare invincibile.

Del resto, è facile ricordare le reazioni assai pesanti a fronte di decisioni giurisdizionali che a parametri garantisti in qualche misura si collegano.

Si pensi a un episodio non molto lontano in cui si è giustamente tentato di distinguere fra terrorismo e guerriglia in relazione ai fatti contestati ad alcuni cittadini iracheni.

Apriti cielo! Che fine farebbe la lotta al terrorismo se si imboccassero simili strade? Una domanda che ha attraversato un po' tutti, la



generalità dei media e dei commentatori politici, con tanti saluti ai principi di tassatività, di materialità e offensività dei comportamenti punibili. Insomma, un robusto sostanzialismo tende oggi a prevalere su tutto.

A questo proposito, un ultimo riferimento che a me pare emblematico dello stato delle cose è la questione della tortura. La sola parola è una ferita per il garantismo.

Eppure, gli interrogativi che si pongono sono importanti, per chi crede al garantismo come parametro essenziale della repressione penale. E' lecito strappare a taluno con atti violenti la rivelazione che salva la collettività da una prossima possibile strage? Chi e in che modo deciderà che il sacrificio di uno equivale alla vita di molti? Chi potrà mai escludere che per tale salvataggio occorreranno tormenti fisici non a una persona ma estesi a una serie di individui, e per un tempo indeterminato?

Il garantismo penale in difficoltà, dunque.

E' dunque condivisibile quanto affermava in occasione di un dibattito Gad Lerner, e cioè che la destra è garantista con i forti e forcaiola con i deboli. Ma è anche vero ciò che Lerner aggiungeva, e cioè che la sinistra ha perso sensibilità su queste tematiche? Fatto sta che della parola garantismo si sono impadroniti altri.

“Però... questi richiami ai parametri garantisti del sistema penale non sono più sufficienti per rompere l'opacità che ha avvolto la parola nel corso del berlusconismo.”

Però vale la pena di affrontare di nuovo questa problematica. Perché oggi, con la crisi del berlusconismo, quei valori sembrano trovare di nuovo uno spazio praticabile. E si può tornare a parlare di garantismo, di un garantismo forte, consapevole di quelle che sono le distorsioni sempre in agguato del sistema penale, delle sua ineliminabile dose di violenza.

Questo paradigma garantista del diritto penale si pone ancora come garanzia, che deve essere uguale per tutti, di diritti fondamentali, anche nel processo: garanzia della vita, dell'integrità e della libertà personale, e quindi come un criterio generale anche di orientamento culturale per coloro che del processo sono a vario titolo gli attori. E poi perché il garantismo si porta dentro un secondo scopo, quello della limitazione della reazione ai delitti, attraverso un articolato ventaglio di pene.

Certo, tornare a muoversi in questa direzione richiede tra l'altro un'analisi non superficiale da un lato dei meccanismi che mettono a rischio libertà e diritti, dall'altro delle forme in qualche misura nuove del conflitto, delle lotte sociali e del rapporto fra queste lotte e la giurisdizione. E richiede anche di ripensare al processo.

In questo contesto si colloca anche una difesa consapevole del senso dell'indipendenza del giudice, che non deve ovviamente dire o chiedersi qual è la decisione che corrisponde a interessi superiori,

o pensare che i magistrati devono essere o interpretare il paese (anche perché l'opinione pubblica, come ricorda Manzoni nella sua storia della colonna infame, si forma dei giudizi, peraltro senza averne i mezzi). E che però rimane un'istituzione di garanzia, estranea alla logica maggioritaria del potere politico. Non c'è infatti supremazia della legge se non c'è un giudice indipendente che la interpreta. Però oggi per un rilancio del garantismo, per una possibile riappropriazione della parola da parte della sinistra, questi richiami ai parametri garantisti del sistema penale non sono più sufficienti per rompere l'opacità che ha avvolto la parola nel corso del berlusconismo.

Se si crede che i principi della costituzione deliberata il 22 dicembre 1947 siano attuali; se si è convinti che solo questa concezione può costituire una strada alternativa a quella di una costituzione materiale fatta di norme dettate dalla globalizzazione commerciale e finanziaria al di fuori di ogni legittimazione, allora il garantismo deve arricchirsi di nuovi significati, che riguardino certo il sistema penale, ma rife-ribili anche a diritti fondamentali inviolabili e a diritti sociali, che sono l'essenza di una democrazia costituzionale.

Mi pare che la storia recente e l'attualità pongano all'ordine del giorno, sotto questo profilo, due questioni, alle quali accenno brevemente. La prima è quella del lavoro. E la vicenda si collega evidentemente alla snervante trattativa in corso per arrivare a una modifica dell'articolo 18 dello statuto.

Ebbene, qui i garantisti sono chiamati in causa. Perché nel concetto di garantismo deve entrare la riaffermazione del carattere irrinunciabile del fondamento, il lavoro, della repubblica e della democrazia; del diritto al lavoro. In questo contesto l'affermazione del garantismo come tutela del diritto al lavoro, contempla anche la necessità dell'accertamento garantito, indipendente, di fatti e diritti con riferimento alla cessazione del rapporto, senza l'attribuzione alla parte imprenditoriale della possibilità di licenziare ad nutum o per una mera difficoltà economica, in assenza di una giusta causa accertata.

La seconda questione è quella dell'immigrazione.

Quello che i garantisti devono in linea di principio affermare è che non è accettabile un intero sistema normativo, ispirato esclusivamente a esigenze di ordine pubblico, anche se costantemente accompagnato da proclami di buone intenzioni in favore dell'accoglienza. Da vent'anni a questa parte le leggi nazionali, tutte, hanno tradotto in norme una politica di chiusura, e le sistematiche violazioni di diritti fondamentali di persone migranti ne sono state un'inevitabile conseguenza.

Dunque, un nuovo concetto di garantismo che deve farsi carico anche di queste grandi questioni, come il lavoro e i diritti fondamentali.

Giovanni Palombarini (Gorizia, 1936) è avvocato generale alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. Dal 1981 è stato prima segretario nazionale, poi presidente di Magistratura Democratica, nelle cui liste è stato eletto al Csm (1990-1994). Ha collaborato a varie riviste tra cui "Quale Giustizia", "Magistratura Democratica", "Diritto, immigrazione, cittadinanza", "MicroMega", e "Questione Giustizia". Ha recentemente pubblicato "Giudici a sinistra", la storia dei primi 35 anni di vita di Magistratura Democratica.